

Art. 16 Riduzioni di Tariffa

A) UTENZE DOMESTICHE

1. Per i locali ad uso di abitazione di costruzioni rurali occupati da imprenditori agricoli a titolo principale o da coltivatori diretti la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
2. Le utenze domestiche che praticano il compostaggio dei rifiuti organici possono ottenere una riduzione del 25 per cento sulla parte variabile della tariffa. La riduzione viene accordata per un periodo di tre anni con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda. Decorso tale termine dovrà essere presentata al Soggetto gestore una nuova domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione e il relativo riutilizzo del compost.
3. Per le utenze domestiche che conferiscono rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche, dal momento in cui queste saranno attivate, si applica una agevolazione che non potrà comunque superare il 20 per cento della parte variabile della Tariffa. Le tipologie di rifiuti conferibili, le condizioni specifiche per la graduazione e l'applicazione di tale agevolazione o per il conseguimento di altri benefici quali premi o scambio dei materiali conferiti con oggetti presenti presso la stazione ecologica, sono disciplinate con apposito provvedimento da parte della Giunta Comunale.

B) UTENZE NON DOMESTICHE

4. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
5. Per le utenze non domestiche che dimostrino al soggetto Gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata una riduzione, che non potrà superare il 30 per cento della parte variabile della tariffa e sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a Tariffa dell'attività per il coefficiente K_d della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza. La riduzione si applica sulla parte variabile della Tariffa annualmente dovuta, con abbuono nell'anno successivo. Le utenze non domestiche che intendano avvalersi della riduzione devono dimostrare di aver avviato a recupero presso terzi, nell'anno di riferimento, almeno il 20 per cento dei rifiuti producibili ogni anno secondo il D.P.R. n. 158/1999. La domanda di ammissione alla riduzione tariffaria dovrà essere presentata, entro il 30 Settembre dell'anno di riferimento, al Soggetto gestore; entro il 20 Gennaio dell'anno successivo la domanda dovrà essere poi integrata con la seguente documentazione: copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, certificazioni comprovanti le effettive quantità di rifiuti avviati a recupero, rilasciate dal soggetto che ha effettuato quest'ultimo o copia del M.U.D. relativo all'anno di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione. Le utenze non domestiche, per le quali sia già stata riconosciuta la riduzione massima che

conferiscano ulteriori quantitativi di rifiuti differenziati, con le modalità e secondo le quantità minime concordate con il soggetto gestore, potranno avere riconosciuta un'ulteriore riduzione sulla parte variabile della tariffa da parte del soggetto gestore fino ad un massimo di un ulteriore 10 per cento. Il conferimento presso la Stazione ecologica da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti nonché il criterio di applicazione della riduzione sulla parte variabile della tariffa è il medesimo di quello previsto per il recupero presso terzi. In tal caso la concessione delle agevolazioni è limitata ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, lattine, bottiglie e cassette in plastica; imballaggi in cartone non riducibili in volume e di dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta, imballaggi in plastica e legno, rifiuti organici.

6. Le utenze non domestiche che hanno attivato di intesa con il soggetto gestore nuovi processi produttivi, o modifiche di quelli esistenti, con lo scopo di ridurre la produzione dei rifiuti assimilati agli urbani possono ottenere una riduzione fino ad un massimo del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine l'utente dovrà presentare al soggetto gestore una adeguata documentazione tecnica ed economica che evidenzia la riduzione dei rifiuti prevista; il soggetto gestore applicherà una percentuale di riduzione, entro i limiti sopra indicati, proporzionale al beneficio conseguibile. La riduzione verrà applicata dall'anno successivo all'entrata a regime dei nuovi processi produttivi o delle modifiche di quelli esistenti.
7. Alle utenze non domestiche che aderiscono a progetti specifici di raccolta differenziata dei rifiuti organici finalizzati alla produzione di compost sarà riconosciuta dal soggetto gestore una riduzione sulla parte variabile della tariffa. Tale riduzione sarà accordata per l'intera durata del progetto con effetto dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della domanda. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva differenziazione dei rifiuti conferiti. L'importo della riduzione riconosciuta dal soggetto gestore sarà proporzionale alle quantità conferite e fino ad un massimo del 20 per cento della parte variabile della tariffa. Il soggetto gestore provvederà a regolare mediante convenzione i rapporti con l'utente stabilendo la conseguente percentuale di riduzione riconosciuta.
8. Le utenze non domestiche che sono dotate di certificazione ISO 14001 e/o Emas, qualora dimostrino loro impegno nell'impostare la propria attività produttiva secondo principi di rispetto dell'ambiente e di minimizzazione della produzione di rifiuti assimilati, potranno usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa del 5 per cento. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati al soggetto gestore, debitamente documentata e avrà effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della domanda.
9. Alle utenze non domestiche che aderiscono a iniziative sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti assimilati attivati dal gestore, con modalità ed obiettivi concordati con il soggetto gestore, viene riconosciuta una riduzione fino al massimo del 20 per cento sulla parte variabile della tariffa in relazione ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti dall'utente e/o dal gruppo di utenze al termine dell'iniziativa sperimentale. La riduzione sarà riconosciuta a partire dall'anno successivo a quello di

avvio dell'iniziativa. Le percentuali di riduzione da applicarsi sono stabilite con il provvedimento di attivazione dell' iniziativa approvato da parte del competente organo comunale.

10. Alle utenze non domestiche che aderiscono a protocolli d'intesa e/o convenzioni per la raccolta dei R.A.E.E. (rifiuti apparecchiatura elettriche ed elettroniche) provenienti da nuclei domestici al fine di assicurarne la corretta gestione ambientale e il massimo reimpiego ai sensi di quanto previsto dall' art. 6 c. 1 lett. B) del D. Lgs. del 25 luglio 2005 n. 151 è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 10 per cento. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata.
11. Le utenze non domestiche che in adesione ai programmi di raccolta differenziata e in accordo con il soggetto gestore assicurano, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta differenziata di materiali di rifiuto urbani e assimilati da avviare a recupero, possono ottenere una riduzione della parte variabile della tariffa. La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente è in grado di assicurare, allo spazio messo a disposizione del servizio, alla tipologia dei materiali ed alle modalità operative della loro raccolta. La riduzione non può essere superiore al 20% della parte variabile della tariffa. I rapporti con l'utente sono definiti con accordo tra le parti nel quale sono stabiliti i reciproci impegni, le modalità di sperimentazione del servizio e la percentuale di riduzione della tariffa.
12. Le riduzioni, previste dal presente articolo, sommate fra loro non possono dare luogo ad una agevolazione superiore al 70 per cento della sola parte variabile della Tariffa.
13. Per la graduazione delle riduzioni previste nel presente articolo il soggetto gestore, sulla base dei criteri sopraindicati, sentite le organizzazioni rappresentanti le categorie interessate, predispone apposita tabella per ogni singola riduzione, avuto riguardo al principio che per analogo servizio corrisponde un medesimo beneficio.